



Tribunale di Trento

RG N. 4/2019 CP

Decreto

Il Tribunale, composto dai seguenti signori magistrati:

dott. Guglielmo Avolio	presidente
dott. Roberto Beghini	giudice
dott. Benedetto Sieff	giudice relatore

nel giudizio di omologazione del concordato preventivo
iscritto al n. 4 registro generale dell'anno 2019 di questo
Tribunale promosso da

SIGHEL AURELIO SRL

con l'avv. Giuseppe Avolio;

DEBITORE - RICORRENTE

con l'intervento del pubblico ministero, presso l'intestato
Tribunale,

sentito il giudice relatore,

considerato:

- che la debitrice propone un piano che prevede la prosecuzione dell'attività di impresa, con assegnazione ai creditori dei flussi in entrata attesi da tale continuazione;
- che la proposta prevede la suddivisione in classi dei creditori, con soddisfazione non integrale di taluni creditori privilegiati generali (v. spec. classi VII e

IX; pp. 68-72 piano) e soddisfazione parziale dei creditori chirografari;

- che tale piano comporta tuttavia una non consentita alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione (2740 e 2741 c.c.; art. 160, co. 2 l.fall.), non potendosi qualificare i flussi generati dalla prosecuzione dell'attività aziendale come finanza esterna, non provenendo gli stessi da fonti esterne al patrimonio dell'impresa in crisi, e non potendo la continuità aziendale creare un patrimonio separato o riservato in favore di alcune categorie di creditori, facendo così venir meno la garanzia patrimoniale del debitore, la quale comprende tutti i suoi beni, anche futuri (cfr. art. 2740 c.c.);
- che, come precisato dalla Corte di cassazione, l'apporto esterno - al fine di poter esser considerato come sottratto al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati - deve risultare *"neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società debitrice, non comportando né un incremento dell'attivo, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo della medesima, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato o no postergato"* (cfr. Cass. n. 9373 del 2012 e Cass. n. 12864 del 2019);
- che, nello specifico, questo Tribunale, nel determinare che cosa si intenda per "finanza esterna", "nuova finanza", o "surplus concordatario" nella fattispecie del concordato in continuità aziendale, aderisce all'orientamento recentemente espresso dalla Corte di Appello di Torino con il decreto di data 31 agosto 2018,

da intendersi qui integralmente richiamato ai sensi dell'art. 118, co. 1 disp. att. c.p.c.;

- che non ricorre dunque il presupposto previsto dall'art. 160 co. 2 l. fall. a pena di inammissibilità della proposta concordataria, poiché essa comporta un'alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione;

visto l'art. 162, co. 2 l. fall.,

dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo depositata da Sighel Aurelio Srl;

dispone come da separata sentenza di data odierna sulla richiesta di fallimento depositata dal pubblico ministero.

Trento,

12 LUG. 2019

Il Presidente
Guglielmo Avolio

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott. Giovanni Zorsi

TRIBUNALE DI TRENTO
Depositato in questa Cancelleria

Oggi 15.07.19
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott. Giovanni Zorsi